

**DISCIPLINARE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
denominato
“MERCATO AGRICOLO di GIAVENO”**

(ai sensi del D.M. 20.11.2007)

approvato con Delibera C.C. n. 67 del 30.11.2010

**Articolo 1
PRELIMINARE**

Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del MERCATO ubicato in Giaveno – viale Regina Elena - denominato “MERCATO AGRICOLO di GIAVENO” (in seguito denominato semplicemente MERCATO).

Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del MERCATO.

Il MERCATO ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari destinati direttamente al consumatore, ottenuti da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio della Regione Piemonte.

Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del MERCATO gli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, la cui azienda agricola sia ubicata nel Comune di Giaveno e/o nella Provincia di Torino e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 e dalle D.G.R. n. 18-10251 del 9 dicembre 2008, e D.G.R. n. 97-10416 del 22 dicembre 2008.

La partecipazione al MERCATO da parte delle imprese può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali.

Gli imprenditori agricoli ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del MERCATO sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

Gli imprenditori agricoli che possono essere ammessi al MERCATO, oltre ai requisiti precedentemente espressi, devono:

- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico-sanitarie;
- rispettare le norme sull'etichettatura;
- garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al MERCATO e/o appositamente incaricato, gli altri organi di controllo e l'Azienda Sanitaria Locale, è prevista la nomina di un COMITATO di MERCATO di cui al successivo art. 8.

**Articolo 2
PRODOTTI OFFERTI IN VENDITA**

All'interno del MERCATO possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende agricole ammesse nel MERCATO.

I medesimi imprenditori agricoli possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti agricoli, dello stesso comparto merceologico, provenienti da aziende agricole ubicate nella Regione Piemonte, alle seguenti condizioni:

- che questi prodotti non siano già presenti in vendita sul MERCATO, come prodotti propri, da parte di altre aziende;
- che sia garantita la tracciabilità e sia esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione fiscale;
- che non siano prevalenti rispetto ai prodotti della propria azienda posti in vendita.

I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati.

Al fine di garantire il controllo circa la provenienza dei prodotti offerti in vendita come previsto dal comma 3 del citato articolo 2 del D.M. 20 novembre 2007, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 3

LOCALIZZAZIONE E POSTEGGI

Il MERCATO localizzato in viale Regina Elena (come da planimetria allegata) prevede un numero massimo di 21 posteggi utilizzabili dalla domenica al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

In quei giorni ed per quelle fasce orarie, tali posteggi non possono essere occupati da operatori di altra tipologia diversa da quella indicata all'art. 1.

I posteggi identificati con i nn. 1, 2 e 3 nella planimetria allegata, possono essere utilizzati esclusivamente con assegnazione giornaliera e non possono essere oggetto di assegnazione annuale. Nei periodi elettorali e durante eventuali manifestazioni temporanee organizzate a discrezione del Comune, tale area deve rimanere libera.

I posteggi identificati con i nn. dal 4 al 21 nella planimetria allegata, sono oggetto di assegnazione annuale nei termini previsti dai successivi artt. 10,11 e 12.

Durante le manifestazioni temporanee gli imprenditori agricoli tradizionali di cui al primo punto dell'art. 11, potranno posizionare nella piazzetta sotto il campanile.

Art. 4

ORARIO e FREQUENZA DEL MERCATO

L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Al fine di permettere agli imprenditori agricoli di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci ed attrezzature.

Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Il MERCATO non sarà effettuato nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua, Ferragosto, Natale e Santo Stefano.

Inoltre, i posteggi non saranno utilizzabili e, pertanto, il MERCATO è da considerarsi sospeso e senza possibilità di recupero:

- durante tutti i sabati dell'anno, nei quali è previsto lo svolgimento del MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO;
- nei giorni coincidenti con il 1° maggio e la prima domenica di ottobre per consentire lo svolgimento delle due FIERE-MERCATO DI PRIMAVERA ED AUTUNNO.

Durante tutte le domeniche dell'anno potranno posizionare esclusivamente i concessionari annuali, poiché non verrà effettuata l'assegnazione giornaliera.

L'ufficio comunale è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente disciplinare.

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede.

Articolo 5

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

I banchi devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati sulla pavimentazione, invece i mezzi di trasporto potranno essere collocati nell'area retrostante il banco non superando le delimitazioni indicate, così da assicurare il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza nelle aree limitrofe.

Durante lo svolgimento del MERCATO il Comune assicurerà il divieto di sosta dei veicoli nelle aree destinate al MERCATO.

Articolo 6

ATTREZZATURE PER LA VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE

Le tende di protezione dei banchi o altra attrezzatura avente tale finalità, non possono avere un'altezza inferiore a m 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore, compresa eventuale frangia.

I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Per la vendita di prodotti deperibili è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del MERCATO devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento CE/852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alle diverse tipologie di prodotti posti in vendita.

Gli imprenditori agricoli ammessi al MERCATO sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti.

Articolo 7

OPERAZIONI DI VENDITA

Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

In caso di impossibilità, il titolare potrà farsi rappresentare da persona iscritta nell'azienda, familiare o dipendente, a condizione che questi sia munito dell'originale della concessione/autorizzazione comunale e di copia della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.228/01 dalla quale risulti la sua titolarità a rappresentare l'azienda. In caso contrario non sarà consentito il posizionamento.

Articolo 8

VIGILANZA E COMITATO DI MERCATO

Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale appositamente incaricato, gli altri organi di controllo e l'Azienda Sanitaria Locale.

Inoltre il Comune nominerà, successivamente all'istituzione del MERCATO, un "COMITATO di MERCATO" composto da:

- un delegato degli imprenditori agricoli, nominato dagli imprenditori agricoli locali insieme con un suo supplente;
- un delegato dei consumatori nominato dalle Associazioni più rappresentative presenti sul territorio, insieme con un suo supplente;
- un rappresentante delle OO.PP.AA., nominato dalle Associazioni più rappresentative presenti sul territorio, insieme con un suo supplente;
- un delegato dell'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore competente quale titolare e, quale supplente, un responsabile della Polizia Municipale, con funzione di Presidente del Comitato.

Tale Comitato avrà il compito di esprimere un parere sul presente Disciplinare e vigilare sulla sua corretta applicazione e più precisamente, controllare la provenienza dei prodotti, sorvegliare l'andamento dei prezzi, segnalare all'ente locale gli eventuali imprenditori agricoli inadempienti, promuovere o suggerire all'ente locale la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche e promozionali riguardanti produzioni tipiche del territorio ed ogni altra iniziativa compatibile con le iniziative volte a favorire lo sviluppo della filiera corta ed eventualmente concorrendo alla loro realizzazione.

Articolo 9

MODALITÀ DI VENDITA

Gli imprenditori agricoli devono esporre, in modo da risultare visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/01 già in loro possesso ovvero della quale devono dotarsi ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M. 20 novembre 2007.

Le imprese che pongono in vendita prodotti da agricoltura biologica non confezionati devono esporre, nel caso di prodotti di propria produzione, l'attestazione di certificazione biologica, in corso di validità, rilasciata dall'organismo preposto al controllo e l'elenco dei prodotti per i quali è stata rilasciata tale certificazione. In caso di prodotti acquistati ad integrazione dei propri ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Disciplinare, le imprese devono chiaramente indicare al consumatore per ogni prodotto ragione sociale del produttore e dell'organismo di controllo.

I prodotti offerti in vendita nel MERCATO devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata (che per i prodotti venduti a peso o a volume possono essere soltanto kg o g, litro o ml), in modo chiaro e ben leggibile. Oppure recano il prezzo per unità di misura e il prezzo per singola confezione.

Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli imprenditori agricoli dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto che il Comune di Giaveno ha attuato la raccolta differenziata, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

Gli imprenditori agricoli devono, utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per il trasporto e/o l'esposizione delle merci.

Articolo 10

FORMULAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Chi intende ottenere l'assegnazione annuale di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti, deve presentare al Comune una domanda in carta legale, su apposito modello comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno per la partecipazione al MERCATO nell'anno successivo.

Nel MERCATO gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione che comprenderà il/i giorno/i di posizionamento ed il/i relativo/i n.ro/n.ri di posteggio/i.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità, i seguenti dati:

1. Il possesso dei requisiti morali;
2. autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1;
3. autocertificazione indicante per l'anno in corso, con preciso riferimento ai prodotti che saranno oggetto di vendita al MERCATO, i seguenti dati:
 - a. le tipologie merceologiche delle proprie produzioni ortofrutticole e dei relativi fondi utilizzati (riferimento catastale);
 - b. la disponibilità di eventuali serre per la produzione invernale;
 - c. il numero di animali e loro specie e le relative stalle e/o ricoveri;
 - d. la previsione annuale della tipologia di produzione di ortofrutta, di latte, di carni e di trasformati.
4. adeguamento sanitario dell'azienda di produzione, se previsto;
5. l'eventuale idoneità sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
6. documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 11, al fine del calcolo del punteggio per la collocazione in graduatoria;
7. indicazione del/dei giorno/i, del/i periodo/i di interesse per il posizionamento, in considerazione della stagionalità delle proprie produzioni;
8. impegno al rispetto del presente disciplinare.

Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, all'art. 1 comma 5, all'art. 2 comma 1 e all'art. 6 comma 3 del presente atto.

La domanda per l'inserimento in graduatoria deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le assegnazioni dei posteggi avverrà in base alla posizione di graduatoria ottenuta da ciascun imprenditore agricolo.

Articolo 11 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formazione della graduatoria, finalizzata all'assegnazione annuale dei posteggi, l'ufficio comunale applica i seguenti criteri preferenziali:

requisiti	punti
Aziende agricole aventi sede legale nel Comune di Giaveno, già partecipanti al MERCATO agricolo tradizionale, nell'ordine della graduatoria già esistente presso l'ufficio comunale;	9
Aziende agricole aventi sede legale nel Comune di Giaveno;	7
Aziende agricole che trattano prodotti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013);	1
Aziende agricole che trattano prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC E DOCG);	1
Aziende agricole che trattano prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);	1
Aziende agricole che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005;	1
La titolarità aziendale in capo ad una donna;	1
La titolarità di agricoltori di età inferiore ai quaranta anni, in caso si società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni;	1
Aziende agricole che attuano la trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.	1

A parità di punteggio si farà riferimento alla data ed al numero di protocollo di arrivo della domanda.

Articolo 12 APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con modalità ritenute più idonee entro il 10 dicembre di ogni anno, per una seduta Comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria.

Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.

Ciascun posteggio dal n. 4 al n. 21 potrà essere assegnato a più imprenditori agricoli, vincolando la concessione/autorizzazione ad uno o più giorni di posizionamento, in base alla specifica richiesta e alla disponibilità residua in ordine di graduatoria.

Agli assegnatari verrà rilasciata una concessione/autorizzazione annuale, al fine di poter dimostrare il titolo di accesso al MERCATO ed al/ai preciso/i posteggio/i e per il periodo richiesto.

Tale previsione offre la possibilità di posizionamento di un maggior numero di imprenditori agricoli ed un migliore utilizzazione dell'area mercatale.

Articolo 13

REVOCA/DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La concessione/autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di 5 assenze consecutive o di 17 assenze complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Comune l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal MERCATO, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.

Inoltre, la Giunta Comunale potrà escludere da MERCATO l'azienda agricola che non rispetta il presente disciplinare. Il soggetto escluso può presentare istanza di riesame al Comitato di MERCATO che, entro 30 giorni si esprime in merito.

Articolo 14

CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI POSTEGGI AD AGRICOLTORI NON CONCESSIONARI ANNUALI E DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede giornalmente alle ore 9, ad eccezione della domenica (vedi art. 4 c. 6), a rilevare le assenze ed alla riassegnazione giornaliera, insieme con i posteggi n. 1, 2 e 3, esclusivamente agli imprenditori agricoli, nel seguente ordine:

- o Aziende agricole aventi sede nel Comune di Giaveno.
- o Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Torino.
- o Titolarità aziendale in capo ad una donna.
- o Minore età dell'imprenditore agricolo.

nonché a parità di tutte le condizioni, del MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE.

L'assegnazione giornaliera è soggetta al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) ed ad una cifra forfetaria, stabilita dalla Giunta Comunale, per le spese di gestione del MERCATO di cui al successivo art. 16.

Articolo 15

REGISTRO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI CONCESSIONARI GIORNALIERI E DEGLI ASSENTI

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DELLE PRESENZE GIORNALIERE E DEGLI ASSENTI DEL MERCATO AGRICOLO DI GIAVENO" a carattere pubblico.

L'originale del registro di cui al comma precedente, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli imprenditori agricoli e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

In pagine diverse in tale registro verranno annotati i posizionamenti giornalieri e le assenze degli imprenditori agricoli concessionari annuali e comunque i seguenti dati minimi:

- o data
- o numero del posteggio;
- o le generalità del concessionario giornaliero o del concessionario assente e le relative presenze/assenze accumulate.

Articolo 16

SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO – COSAP - TIA

Al fine di consentire il migliore funzionamento del MERCATO, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del MERCATO è subordinata al pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi i pagamenti relativi consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere.

L'importo a rimborso dei servizi offerti verrà stabilito in modo forfetario dalla Giunta Comunale.

Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del **Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)** e della **Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)** così come stabilito dagli appositi Regolamenti. Il pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento.

L'assenza dal MERCATO da parte del concessionario annuale, anche se giustificata, non esonera dal pagamento dei tributi e delle spese di gestione, né consente la richiesta di rimborsi.

Articolo 17 SANZIONI

Chiunque pur avendo titolo di partecipazione al MERCATO, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5000 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs.267/00 e comunque secondo le misure di legge.

Se dalla violazione di norme di Regolamenti o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Nel caso in cui venga accertato che l'imprenditore agricolo non abbia esercitato l'attività di vendita nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, della legge 25.03.1959 n. 125 e s.m.i., e alla legge 09.02.1963 n. 59 e stante la nuova disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98 ed alle relative sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del decreto.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Giaveno, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Disciplinare.

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel citato DM 20 novembre 2007.

oooooooooooooooooooo